

Il presente verbale viene così sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Giorgio Marchetti

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Telematico consorziale, nei modi di legge, dal **03/01/2025** con destinazione a rimanervi per la durata di **10** (dieci) giorni consecutivi a norma di Legge.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Visto e prenotato l'impegno di spesa al Cap. 300/Conto P.F. 3.01.01.03.003/Missione 17/Programma 01 del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Maria Rosanna Frioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30/12/2024**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Tione di Trento, 03/01/2025

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza



**Consorzio dei Comuni del B.I.M.
SARCA MINCIO GARDA
Provincia di Trento**
Viale Dante, 46
38079 Tione di Trento (TN)
☎ e Fax 0465 321210
www.bimsarca.tn.it
info@bimsarca.tn.it - bim.sarca@legalmail.it (PEC)
C.F. 86001170223

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23/2024 R.V.

dell'Assemblea Generale
Adunanza di seconda convocazione

OGGETTO: Costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." con gli altri soci fondatori Comunità di Valle delle Giudicarie e Comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **30 (trenta)** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,00** presso la sede del **Consorzio a Tione di Trento** - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita l'**Assemblea Generale**.

Sono presenti i Signori:

	COMUNE	NOMINATIVO	P	A G	AI		COMUNE	NOMINATIVO	P	A G	AI
1	ANDALO	Dalmonego Lilia		X		17	MOLVENO	Franchi Ruggero	X		
2	ARCO	Ricci Tomaso	X			18	NAGO-TORBOLE	Rosà Giuliano	X		
3	BLEGGIO SUPERIORE	Caldera Massimo		X		19	PELUGO	Chiodega Mauro	X		
4	BOCENAGO	Fantato Maurizio	X			20	PINZOLO	Bonapace Andrea	X		
5	BORGO LARES	Marchetti Giorgio	X			21	PORTE DI RENDENA	Pellegrini Enrico	X		Entra p. 4)
6	CADERZONE TERME	Mosca Marcello		X		22	RIVA DEL GARDA	Pozzer Lorenzo	X		
7	CARISOLO	Povinelli Arturo	X		Entra p. 4)	23	S. LORENZO DORSINO	Dellaidotti Albino	X		Entra p. 3)
8	CAVEDINE	Caldera Elisa			X	24	SELLA GIUDICARIE	Mazzocchi Amedeo	X		
9	COMANO TERME	Zambotti Fabio			X	25	SPIAZZO	Collini Matteo		X	
10	DRENA	Michelotti Tarcisio	X			26	STENICO	Pederzolli Gianfranco	X		
11	DRO	Matteotti Marino	X			27	STREMBO	Cervi Giuseppe	X		
12	FAVE'	Farina Elisa	X			28	TENNO	Marocchi Ugo	X		
13	GIUSTINO	Masè Sergio	X		Entra p. 4)	29	TIONE DI TRENTO	Armani Alberto		X	
14	LEDRO	Collotta Luca	X			30	TRE VILLE	Paoli Daniele	X		
15	MADRUZZO	Chistè Giovanni	X			31	VALLELAGHI	Miori Lorenzo	X		
16	MASSIMENO	Baselli Silvia			X						

(P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato)

Nuovi Rappresentanti designati in seguito al turno elettorale generali dei Comuni dd. 20-21.09.2020 e ballottaggio dd. 04.10.2020

Punto n. 09 all'Ordine del Giorno;

Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Marchetti Giorgio, nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." con gli altri soci fondatori Comunità di Valle delle Giudicarie e Comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Premesso che:

L'investimento in fonti di energia rinnovabile, l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio sono state indicate dall'Unione Europea, in particolare a far data dal Green Deal Europeo del 2019, nonché dal legislatore nazionale, quali possibili soluzioni per affrontare la sfida della crisi climatica;

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - programma d'azione globale finalizzato a contrastare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità e pace adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15.09.2015 - prevede tra le sue finalità, in particolare all'Obiettivo 7 «Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni», nella specie al punto 7.2 «Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia» ed al punto 7.3 «Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica», attraverso iniziative di transizione ecologica che comprendano sia la Natura che l'Uomo;

L'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di energie rinnovabili, anche in attuazione di tali obiettivi, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), prevedendo che gli sia garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica, in particolare attraverso le "Comunità Energetiche Rinnovabili", indicate quale strumento privilegiato per facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, facendo al contempo fronte alle esigenze energetiche del territorio e limitandone i costi di trasporto;

L'Unione Europea ha riformato il proprio quadro normativo per la politica energetica con alcuni atti fondamentali quali la Direttiva UE 2018/2001 (RED2) e la Direttiva UE 2019/944 (IEM) che introducono la definizione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e di Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) e disciplinano l'autoconsumo con i seguenti obiettivi: promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo delle rinnovabili a livello decentralizzato, promuovere l'efficienza energetica a tutti i livelli e la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici), consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili e combattere la vulnerabilità e la povertà energetica;

Il Legislatore italiano ha recepito tali Direttive e definito le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) prima con l'art. 42-bis del Decreto n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) e successivamente con il D.lgs. 199/2021 in attuazione della Direttiva 2018/2001 (RED2) per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.lgs. 210/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/944 (IEM) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Tali Direttive prevedono che anche gli enti locali, in forma singola o associata, siano destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentano loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti (Vademecum ANCI aprile 2024);

In attuazione dei suddetti Decreti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, pubblicato a dicembre 2022 ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 727/2022/R/eel s.m. con delibera dd. 30.01.2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse;

Da ultimo è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dd. 07.12.2023 - entrato in vigore a gennaio 2024 - contenente i nuovi incentivi per l'autoconsumo diffuso, cui è seguito l'aggiornamento delle Regole tecniche del GSE;

In base a tali disposizioni normative e regolamentari, tutte le configurazioni beneficiano di: riduzione della spesa energetica per punti di prelievo fisicamente connessi agli impianti in regime di cessione parziale alla rete e in presenza di autoconsumo fisico, proventi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete, riservata ai produttori degli impianti, rimborso delle tariffe di trasmissione dell'energia elettrica e, ove previsto, anche di quelle di distribuzione;

L'obiettivo delle CER è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da farli divenire parte attiva delle diverse fasi del processo produttivo; i cittadini potranno infatti consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, ambientali e sociali, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;

Le misure incentivanti sono disciplinate in particolare dal citato D.M. dd. 07.12.2023, n. 414 (CACER) che le ha così definite:

Misura 1 - Incentivi in conto esercizio (tariffa incentivante) per l'energia elettrica autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) fino al 31.12.2027 o per un contingente complessivo pari a 5 GW;

Misura 2 - Incentivi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili conferiti alle comunità energetiche e alle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti derivanti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i gruppi e le Comunità Energetiche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari ad €. 2.200.000.000.=-;

Il Decreto MASE n. 414/2023 dd. 07.12.2023 (CACER) stimola quindi la nascita e lo sviluppo delle CER e l'autoconsumo diffuso in Italia, **favorendo in particolare nei piccoli Comuni attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER** (Fonti di Energie Rinnovabili);

Le CER sono considerate uno strumento fondamentale - anche e soprattutto per i piccoli Comuni - per la massimizzazione del potenziale di autoconsumo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo benefici di carattere sociale, ambientale ed in misura relativa anche economico ai partecipanti (in particolare per i piccoli Comuni di montagna e di aree interne con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, per cui è previsto un ulteriore beneficio in conto capitale fino al 40% dell'investimento);

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto CACER ed in coerenza con il TIAD, il 23.02.2024 sono state pubblicate le Regole Operative predisposte dal GSE per la gestione dei procedimenti per l'ammissione ai fondi PNRR, la verifica preliminare e ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso;

In base a tali provvedimenti l'energia condivisa è incentivabile se è prodotta da impianti con le seguenti caratteristiche:

- Alimentati da fonti rinnovabili di potenza massima 1 MW;
- Sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento per la configurazione di condivisione;
- Entrati in esercizio successivamente alla data del 16.12.2021;

- Di nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti;
- Realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologie;
- In linea con i requisiti previsti dal principio DNSH (*Do Not Significant Harm*);
- Impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal Decreto CACER;
- Non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni >3 ton CO2eq/ton H2;
- Non in "scambio sul posto" o beneficiari di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica;

Con l'entrata in vigore del Decreto CACER, l'ente locale può ridurre e razionalizzare i costi legati al consumo di energia facendo ricorso ad una delle configurazioni, anche a più di una contemporaneamente, a seconda che l'obiettivo sia quello di agire in forma individuale, oppure di avviare sul territorio un percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza finalizzato alla costituzione di una o più CER;

Gli spazi comunali potenzialmente utili all'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili possono essere valorizzati in diversi modi tra cui la CER, che prevede il coinvolgimento di diversi altri clienti finali e/o produttori del territorio. Ciascun Ente locale può attivare in parallelo una o più configurazioni, fermo restando che una stessa utenza di consumo o una unità di produzione non può far parte di più di una configurazione (punto 1.1.4. Regole Operative GSE);

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 199/2021 si sottolinea che qualsiasi CER non può avere come obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari (e quindi lo scopo potrà essere sociale, con redistribuzione degli incentivi, dedotte le spese e le quote da assegnare a producer e consumer, a favore del territorio);

Tutte le CER devono garantire "una partecipazione aperta a tutti i consumatori energetici" (art. 31, comma 1, lett. d) D.Lgs. 199/2021) e riconoscere il diritto di "recedere in ogni momento" ai propri membri (art. 32, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto). Ciò significa che la CER si caratterizza per la cosiddetta "porta aperta" sia in entrata sia in uscita, similmente a quanto richiesto, in forma più attenuata, a qualsiasi cooperativa (principio dell'adesione libera e volontaria); l'atto costitutivo delle CER deve quindi garantire il diritto di ingresso e di recesso *ad nutum* solo per chi sia qualificabile come cliente finale (cioè consumatore di energia, non solo elettrica) ed appartenga a una delle quattro categorie di membri della CER (imprenditori commerciali o agricoli - persone fisiche o enti che non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico, persone fisiche o enti privati che non siano qualificabili come imprenditori, enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale ed enti pubblici comprese le amministrazioni locali. L'atto costitutivo della CER, benché debba contemplare l'indicato recesso *ad nutum*, può subordinare l'uscita anticipata del recedente all'adempimento di determinate obbligazioni, come il pagamento di importi «equi e proporzionati» alla sua compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla CER, come previsto dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 199/2021 (Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 38-2024/I - Le Incentivate Comunità Energetiche Rinnovabili e il loro Atto Costitutivo di E. Cusa);

Secondo lo stesso studio "il diritto italiano non impone la preminenza di una certa categoria di membri della CER sulle altre, né garantisce l'autonomia della CER solo rispetto agli eventuali imprenditori che la compongano (diversamente dai legislatori tedesco e francese); sicché in una CER italiana può legittimamente accadere che piccole/medie imprese (PMI) abbiano più voti delle persone fisiche; sarebbe preferibile al riguardo che gli atti costitutivi prescrivano la prevalenza dei voti spettanti alla categoria dei consumatori energetici (...)" e che "la CER andrebbe promossa dai poteri pubblici come strumento di autotutela dei predetti consumatori";

La CER, quindi, non è soltanto una comunità di interessi, ma anche una comunità territoriale, che pensa, struttura e modella il proprio impatto sociale, ambientale ed economico (anche) secondo le necessità e le caratteristiche del territorio in cui si colloca e con il coinvolgimento di tale collettività;

Come sopra accennato, questa tendenza è stata confermata anche dal PNRR, che, al fine di promuovere le CER, prevede lo stanziamento di 2,2 miliardi di euro destinati ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, una scelta mossa soprattutto dalla volontà di contrastare lo spopolamento delle piccole realtà territoriali, favorendo la rivitalizzazione delle economie locali;

Risulta quindi quanto mai opportuno che l'ente locale (Comune singolo o associato) sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell'ambito dell'attività di programmazione e di governo del territorio, potendo a tal fine definire una strategia locale di sviluppo sostenibile e promuovere e incentivare forme di autoconsumo, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto;

Tali considerazioni sono state condivise in sede di avvio dello studio di fattibilità per la costituzione di una CER promosso da questo Consorzio di Comuni del BIM Sarca Mincio Garda, a cui hanno aderito tutti i Comuni con territorio elettrificato nella cabina primaria "pilota" (AC221E00000 cd. La Rocca) - in cui sarà realizzata a breve una centralina idroelettrica dai Comuni di Pelugo e Spiazzo da inserire quale apporto energetico alla CER - individuata con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 dd. 30.07.2024, esecutiva, che si richiama;

Tale studio di fattibilità (acquisito agli atti al prot. n. 3693 dd. 22.10.2024) ha analizzato i dati raccolti dei 7 Comuni coinvolti oltre a quelli del BIM Sarca Mincio Garda e quelli della CdV Giudicarie con valutazione di quattro scenari per la CER (area pilota) come segue:

Scenario 1 – CER alimentata prevalentemente da idroelettrico

Scenario 2 – CER alimentata da idro e FTV utili ad autoconsumo

Scenario 3 – CER alimentata da idro e FTV utile per i membri

Scenario 4 – CER alimentata da idro e FTV massima condivisione

Per tali scenari è stata effettuata un'analisi economico-finanziaria precisando che da uno scenario iniziale (1) si può passare a quello finale (4) in modo graduale e previa valutazione da parte dei soci, da CER implementabili rapidamente a CER configurabili nel medio-lungo periodo (5 anni);

Lo studio di fattibilità si è concluso per la Fase 1 con valutazione positiva del quadro generale delle potenzialità del territorio e del piano economico-finanziario, nonché delle possibilità di sviluppo future di una CER (area pilota) da costituire tra i soggetti interessati - tutti enti pubblici - ossia BIM, CdV Giudicarie e 7 Comuni della cabina primaria La Rocca (Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie), come da deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 dd. 28.10.2024, esecutiva, che parimenti si richiama, autorizzando la successiva Fase 2, ossia l'avvio sul territorio del percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza interessata alla costituenda CER, da attuare analogamente anche da parte degli altri soggetti fondatori (Comuni e CdV);

Tale avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato da questo Ente in data 31.10.2024 prot. n. 3818 per trenta giorni (fino a tutto il 30.11.2024) ed è tuttora pubblicato sul sito istituzionale per consentire la massima informazione e partecipazione all'iniziativa;

Precisato che la forma giuridica ritenuta ottimale per la costituzione della CER da parte dello scrivente Consorzio, della Comunità delle Giudicarie e dei 7 Comuni dell'area pilota (in quanto enti pubblici) è quella della società cooperativa a prevalente scopo mutualistico per azioni (che consente un numero di soci superiore a venti, auspicabile in futuro per la CER, con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci), rispondente inoltre ai principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti la CER, ipotesi condivisa anche a livello provinciale con la Federazione Trentina della Cooperazione (preferendo tale forma societaria ad altre, quali l'associazione o la fondazione, che non garantiscono i principi di partecipazione, mutualità e democraticità della cooperativa sopra richiamati);

La CER cooperativa consente una partecipazione "democratica" sia in fase di produzione che di consumo di energia. Le caratteristiche distinte che caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella CER anche in considerazione che il profitto non è il fine ultimo delle proprie attività in quanto l'obiettivo principale risiede nella realizzazione di un beneficio sociale, ambientale e dopo, anche, economico. Oltre a ciò, le CER cooperative, sono predisposte anche per ottenere e mantenere un forte legame con il territorio in cui operano; Sul punto, inoltre, anche la dottrina maggioritaria e pure gli studi ritengono preferibile, per la gestione di una CER a prevalente controllo pubblico, la forma cooperativa rispetto ad altre forme;

Ricordato al riguardo che questo Ente ha sottoscritto a luglio 2023 un Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento, i Consorzi BIM trentini, la Federazione Trentina della Cooperazione e l'Associazione Artigiani di Trento per il sostegno di iniziative legate alle energie da fonti rinnovabili, tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER), approvato con delibera G.P. n. 967 dd. 27.05.2022 ed aggiornato con delibera G.P. n. 1328 dd. 28.07.2023;

Ritenuto pertanto di operare in collaborazione con la Provincia (APRIE, che coordina a livello provinciale gli sviluppi delle CER) e con la Federazione Trentina della Cooperazione (che offre supporto in fase di costituzione ed avvio delle CER con diversi servizi e supporto giuridico, tecnico e gestionale);

Preso atto altresì delle indicazioni del Gestore Servizi Energetici (GSE) che suggerisce di costituire legalmente la CER in forme tra le quali sono annoverate le cooperative e le cooperative benefit;

Viste inoltre le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato con il già citato Studio n.38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, che indica la forma cooperativa come quella "ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo";

Ritenuto, in attuazione della politica ambientale ed energetica dell'Unione Europea e nazionale e quale Ente con un ruolo aggregativo ed in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini (Consorzio di Comuni), di garantire una corretta informazione e una gestione non speculativa degli incentivi e degli altri benefici di legge relativi all'autoconsumo di energia rinnovabile mediante costituzione di una CER finalizzata anche alla sensibilizzazione dei cittadini ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, promuovere percorsi di formazione, perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale, sociale, favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività di ricerca ed attività dirette a favore del territorio, ai sensi di legge e del vigente Statuto consorziale (art. 2) che recita *"Il Consorzio, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Sarca - Mincio e Garda, può assumere ogni iniziativa od attività diretta a perseguimento di tali scopi, tra cui la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare dell'ambiente montano; a tal fine può esercitare le funzioni ed i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero che siano delegati o in qualsiasi modo affidati o conferiti dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dagli altri Enti Territoriali e dalle Amministrazioni locali, impiegando i proventi dei sovracanonici che gli sono assegnati in base alla Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e s.m., oppure l'energia elettrica in sostituzione parziale o totale dei sovracanonici stessi. (...) Il Consorzio, sempre a tal fine, può costituire e partecipare a società, enti o associazioni, nonché stipulare accordi di programma e convenzioni con altri Enti, pubblici e privati, ed utilizzare ogni altro strumento istituzionale previsto dalla legge per il raggiungimento delle proprie finalità";*

Dato atto che il quadro normativo sopra illustrato descrive la CER come un soggetto giuridico autonomo e controllato dai suoi membri, situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

Sottolineato che la CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, quali persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31.12.2009, n. 196 accomunati dal fatto che la loro partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale;

Atteso che:

- la CER assume un ruolo importante nella sfida energetica anche sotto il profilo educativo ed ha una funzione strategica nel miglioramento del comportamento dei cittadini e nel cambiamento culturale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;

- in base alla normativa sopra citata, le CER possono essere costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la Comunità medesima dovrà perseguire, con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa;

- la suddetta normativa affida anche a tali amministrazioni un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso di costituzione delle CER come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

Ritenuto pertanto rispondente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente la promozione dell'iniziativa in oggetto, con avvio e partecipazione alla costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop.", coinvolgendo in fase iniziale i soli soggetti pubblici con sede nell'area pilota della cabina primaria La Rocca (AC221E00000) estensibile a tutto il territorio consorziale, dando atto della positiva analisi dello studio di fattibilità approvato con la citata deliberazione C.D. n. 59/2024, con particolare riferimento, sempre per la fase iniziale, allo scenario 1 (a costo zero per la CER in quanto gli impianti FER conferiti sono realizzati dai membri partecipanti) e con ottime potenzialità di crescita e partecipazione pubblica e privata (scenari 2 e 4), al fine di apportare al territorio e ai suoi abitanti non solo un beneficio economico, ma anche ambientale e sociale;

Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 36 dd. 28.05.2024 e n. 40 dd. 11.06.2024, esecutive, con cui, in ragione dell'alta specialità ed innovazione della materia, questo Ente ha deciso di farsi supportare sul piano giuridico-amministrativo e tecnico-economico da un soggetto esperto (Energy 4 com soc. coop.) per la raccolta ed analisi dei dati e predisposizione di studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di una CER sul territorio consorziale;

Richiamate altresì le già citate deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 45 dd. 30.07.2024 e n. 51 dd. 19.09.2024, esecutive, con cui sono stata individuata l'area pilota per lo studio di fattibilità e con cui è stata approvato l'avviso per la manifestazione di interesse per la costituzione della CER pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente con invito a tutti i cittadini interessati di manifestare l'eventuale volontà di partecipare alla costituenda CER;

Considerata l'urgenza di procedere alla costituzione della CER prima dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico sul Rio Bedù in C.C. Pelugo (prevista a fine lavori entro il 31.03.2025 come da deliberazione della Giunta comunale di Pelugo n. 106 dd. 17.12.2024 acquisita agli atti al prot. n. 4577 dd. 24.12.2024) per non perdere gli incentivi previsti dalla normativa vigente;

Atteso che tutte le manifestazioni di interesse pervenute, alcune già informalmente acquisite in diverse occasioni di confronto a livello locale, saranno valutate in seguito alla costituzione della CER, in virtù della massima partecipazione stabilita dalla normativa in materia;

Ciò premesso;

Dato atto che su richiesta del Revisore dei conti di questo Ente (prot. 4028 dd. 19.11.2024), cui è stato sottoposto in via preliminare lo studio di fattibilità (Fase 1) approvato con la citata deliberazione C.D. n. 59/2024, lo stesso è stato aggiornato ed integrato da Energy4com con dettaglio economico-finanziario per ciascuno degli scenari;

Preso atto pertanto dello studio di fattibilità (Fase 1) così aggiornato, acquisito agli atti al prot. n. 4321 dd. 10.12.2024 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1) e ritenuto meritevole di approvazione;

Vista in particolare la valutazione dello scenario 1 – situazione iniziale che non prevede investimenti diretti della CER e costituisce presupposto per la costituzione della Comunità in oggetto – in cui sono riportate (immediatamente conferibili) n. 206 POD/utenze, n. 946 famiglie coinvolgibili, una potenza installabile di 1 kWp (centralina idroelettrica ed impianto FTV), energia condivisa 33%, incentivi totali €/annui 140.307,00 (dei quali benefici economici per consumer €/annui 24.827,00.= e prosumers €/annui 44.688,00.= con costi di gestione CER stimati prudenzialmente in €/annui 50.931,00.= e con una quota assegnata al fondo cooperativo di €/annui 19.861,00.=;

Preso atto che i costi presunti per la costituzione e gestione della CER secondo lo scenario 1 possono realisticamente rientrare in alcune migliaia di euro per la costituzione (c.ca € 3.000,00.=) come confermato dal preventivo del Notaio Reina, esperto in materia di CER ed indicato dalla FTC, acquisito agli atti al prot. n. 4373 dd. 13.12.2024;

Precisato che ai sensi della L.R. 5/2008 è prevista per la CER la revisione cooperativa obbligatoria che sarà effettuata tramite la FTC;

Preso atto dalla stessa FTC che in sede di iscrizione alla Federazione stessa della CER verrà riconosciuto un contributo una tantum di € 5.000,00.= (Promocoop) che potrà coprire i costi di costituzione/avvio;

Dato atto che gli incentivi annui previsti (GSE) consentono di sostenere ampiamente le spese di gestione come sopra stimate (scenario 1, senza investimenti diretti CER, qui considerato);

Precisato che in caso di eventuali investimenti diretti della CER (scenari 2 e 4) sarà necessario adottare specifico provvedimento da parte dell'Assemblea Generale;

Valutato quindi di poter procedere alla costituzione della CER entro i tempi strettissimi dettati dall'entrata in funzione della centralina idroelettrica di Pelugo/Spiazzo sulla base di presupposti normativi e di fattibilità sopra illustrati;

Viste le linee guida (Vademecum) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dd. aprile 2024 secondo cui i Comuni possono aderire ad una CER (costituita o costituenda) sul proprio territorio, promossa da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, ecc. consentendo all'ente locale di valorizzare i propri consumi laddove non abbia le risorse per investire in impianti a fonti rinnovabili, o viceversa di incrementare la valorizzazione energetica del proprio patrimonio situato in aree distanti e/o isolate rispetto ai principali centri di consumo dell'ente. In questo caso, il Comune non sarà gravato dai costi di progettazione, di sviluppo e di costituzione della CER, ma prenderà parte all'iniziativa offrendo il proprio contributo in un momento successivo e nella modalità più confacente alle proprie circostanze: A. come consumatore, facendo ingresso nella configurazione con uno o più dei POD di titolarità comunale in cui si registrano solo prelievi di energia; B. come prosumer (ovvero produttore e consumatore), mettendo a disposizione della comunità uno o più impianti di cui è titolare, partecipando pertanto sia come produttore che come consumatore tramite POD diversi; C. e/o come produttore, i cui impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti FVG/52/2023/PASP riguardante l'adesione del Comune di Fontanafredda ad una CER esistente in forma cooperativa; sulla base dell'art. 5 del TUSP il Testo unico delle società pubbliche, recentemente novellato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 118/2022, le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria; la norma citata prevede che la Corte dei Conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. A seguito del confronto con il Comune, la Corte ha espresso un parere favorevole alla scelta dell'ente, in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, pur raccomandando un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto fondamentale e doveroso costituire la CER con la consapevolezza e la necessità di un costante ed attento monitoraggio della stessa e seguire quindi le raccomandazioni della Corte dei Conti sopra richiamate;

Valutato che il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda possa svolgere un ruolo importante di promotore e facilitatore della suddetta CER oltre che quale soggetto aggregatore dei propri Comuni consorziati;

Considerata la possibilità di messa a disposizione della costituenda CER dell'energia rinnovabile dai nuovi impianti previsti in imminente messa in funzione (centralina idroelettrica su Rio Bedù da parte dei Comuni di Pelugo e Spiazzo per c.ca 999 kWp e dell'impianto fotovoltaico su nuovo edificio della Comunità di Valle delle Giudicarie a Tione di Trento di 14 kWp);

Considerato altresì il dettato normativo in materia di società pubbliche sia nazionale che provinciale (D.Lgs. n. 175/2016 e art. 18 bis L.P. 1/2005 e delibere GP attuative, ultima delle quali la n. 1582/2024);

Richiamato lo scopo prevalentemente mutualistico e sociale delle CER di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021 secondo cui qualsiasi CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (in attuazione dell'art. 2, p. 16 dir. 2018/2001/UE);

Visto l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021 che precisa infatti come l'energia autoprodotta (dalla CER) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;

Visto l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate;

Considerato che questo Ente, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio fondatore al quale spetta l'obbligo della corresponsione della sola quota sociale di €. 25,00.= (venticinque/00), che non espone l'amministrazione ad impegni finanziari ulteriori, se non quelli di avvio iniziale della CER per le pratiche di costituzione;

Ribadito altresì che la CER soc. coop. avrà finalità prevalentemente mutualistiche e perseguirà per Statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre questa Amministrazione a rischi d'impresa;

Valutato che la partecipazione alla CER soc. coop. in parola non implica per questa Amministrazione l'obbligo di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, che i soci intendono realizzare prevalentemente con finanziamenti propri ed eventualmente quelli a fondo perduto PNRR previsti dal decreto CACER;

Considerato che, in conformità all'art. 5 del TUSP la società cooperativa in quanto strumento societario, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere investimenti in impianti e nell'implementazione di tecnologie innovative, dotando gli utenti di strumenti avanzati per la gestione dei servizi di flessibilità per la rete di distribuzione, dimostrando così la sua infungibilità e unicità nel contesto economico e sociale attuale;

Dato atto che la produzione di energia derivante dai soggetti "prosumer" tra i quali il Comune di Pelugo (in convenzione con il Comune di Spiazzo) per la centralina idroelettrica sul Rio Bedù in C.C. Pelugo e la CdV Giudicarie per l'impianto FTV su nuovo edificio in C.C. Tione I, come evidenziato dallo studio di fattibilità della CER qui allegato (All. 1) consentirà un risparmio sul costo dell'energia elettrica

per tutti coloro che attiveranno impianti di produzione di energia rinnovabile e una ridistribuzione dell'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri bisogni anche ai soggetti "consumer", non in grado di produrre energia, venendo incontro alle situazioni di povertà energetica;

Considerato che l'energia condivisa consentirà alla CER di percepire per 20 anni gli incentivi di legge, che in base allo studio di fattibilità della Comunità medesima approvato con la citata deliberazione C.D. n. 59 dd. 28.10.2024 risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa;

Atteso che il medesimo studio di fattibilità ha previsto di ridurre al massimo i costi gestionali della CER e di non effettuare investimenti di carattere finanziario (scenario 1), bensì di supportare gli aderenti alla cooperativa nella presentazione delle domande di cofinanziamento ai sensi del succitato Decreto CACER in modo da realizzare quanti più impianti di produzione di energia rinnovabile possibile, e di contribuire a favorire la condivisione dell'energia rinnovabile che sarà prodotta dagli aderenti alla CER stessa;

Atteso che, in ottemperanza alle Linee Guida CER/Vademecum ANCI dd. aprile 2024, nel definire la proposta organizzativa per la CER, si è provveduto a:

- individuare una forma giuridica idonea al perseguimento dello scopo sociale, in conformità alle previsioni del TUSP D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Decreto Madia) optando per la società cooperativa;

- definire un modello di ripartizione dei benefici economici e dei costi coerente con la disciplina della finanza degli Enti locali prevedendo nella bozza di Atto Costitutivo, in prima applicazione, il riparto degli incentivi e nella bozza di Statuto il richiamo ai limiti del premio eccedentario 55% ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto MASE dd. 07.12.2023 e tabella All. 1;

- individuare un modello di *governance* coerente con l'obiettivo di garantire una gestione trasparente e partecipata fissando un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione rappresentativo dei soci nel rispetto della normativa nazionale e provinciale (art. 18bis L.P. 1/2005 e s.m.);

- predisporre una bozza di Statuto che riporti i seguenti requisiti minimi:

- ❖ l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- ❖ i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 31.12.2009, n. 196 situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- ❖ la comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- ❖ la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- ❖ deve essere individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- ❖ l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 al D.M. 414/2023 sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

Viste le bozze di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda "C.E.R. SARCA soc. coop." elaborata con il supporto della Federazione Trentina della Cooperazione (FTC) sentiti il Servizio Gestione Società Partecipate PAT (dirigente dott. Michele Nulli) per gli aspetti pubblicitici ed il Notaio dott. Guglielmo Reina, esperto in materia, per le ulteriori peculiarità normative, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (All. 2) in cui si è tenuto scrupolosamente conto di tutti i requisiti sopra richiamati;

Preso atto delle osservazioni del dott. Nulli ed in particolare della nota acquisita agli atti al prot. n. 4308 dd. 09.12.2024 che richiama l'attenzione sulle norme di riferimento nell'ordinamento provinciale (art. 18 bis della LP n. 1/2005 e dalle DGP attuative, ultima delle quali la n. 1582/2024) con obbligo di patti parasociali se gli enti locali sono la maggioranza e la società diventa a controllo pubblico ai sensi della DGP n. 1855/2012 (artt. 1 e 6 del protocollo approvato) e del limite dei 5 componenti dell'organo di amministrazione;

Preso atto altresì della successiva nota del Consorzio dei Comuni Trentini (dott. Davide Sartori, condivisa con il dott. Nulli) acquisita al prot. n. 4564 dd. 23.12.2024 in cui viene specificato, riguardo ai patti parasociali, che la normativa provinciale (Protocollo d'intesa approvato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. e) della LP 27/2010, nonché le DGP attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005 che attribuiscono al socio pubblico controllante "responsabilità e poteri autorizzatori ispirati essenzialmente a ragioni di contenimento della spesa, di natura pubblicistica, e che si concretizzano anche al di fuori del perimetro delle attribuzioni assembleari e, pertanto, dell'oggetto tipico del sindacato di voto") possa essere rispettata anche con strumenti diversi dai patti parasociali quali:

a) l'inserimento nello statuto di una clausola che riconosca l'assoggettamento della società alle disposizioni, statali e provinciali, in materia di società a controllo pubblico fintantoché permarrà la condizione di prevalenza dei soci pubblici all'interno della compagine sociale (previsione già inserita all'art. 28 della bozza di statuto qui allegata);

b) il rimando, nei provvedimenti che autorizzano la costituzione della società, alla stipula di una convenzione/protocollo d'intesa fra gli enti pubblici soci, con i contenuti di cui all'art. 1 co. 6 del Protocollo citato, e come tale non soggetto ai vincoli di forma e durata espressi dalla normativa civilistica. In alternativa, potrebbe essere valutato il diretto inserimento, in tutte le deliberazioni, di previsioni di identico contenuto, che possano sancire l'intervenuto accordo sui profili in oggetto;

Preso atto di quanto sopra precisato e ritenuto, per semplificazione ed economicità dei provvedimenti, di inserire direttamente nella presente deliberazione (costitutiva della CER) quanto previsto dal citato art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012 indicando, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, quale ente capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, lo scrivente Consorzio BIM Sarca Mincio Garda;

Precisato che tale volontà dovrà essere confermata nell'analogo provvedimento di costituzione della CER anche da tutti gli enti pubblici soci fondatori, come sopra indicati;

Ritenuto opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori;

Ricordato che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

Allo stesso modo l'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER;

Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo Ente nella costituenda CER con acquisto di una quota della "C.E.R. SARCA soc. coop." ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (TUSP)

essendo la suddetta partecipazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato;

Dato atto inoltre che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 1 della L. 241/90, a differenza di quanto potrebbe essere invece una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia;

Visto l'art. 2525 del codice civile che disciplina il valore nominale delle quote per i partecipanti alle società cooperative;

Considerato che il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda intende partecipare quale socio fondatore acquisendo 1 (una) quota della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." per un importo di €. 25,00.= (venticinque/00);

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (TUSP), comma 3 che dispone "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10.10.1990, n. 287 e alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo";

Ricordato che i commi 1 e 2 del citato art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che (...) l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" e che "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate";

In ottemperanza a quanto sopra, oltre alle motivazioni illustrate per quanto riguarda le finalità di partecipazione alla costituenda CER, si è provveduto a pubblicare all'albo telematico la presente proposta di deliberazione per quindici giorni (dal 13.12.2024 al 28.12.2024, come da relata agli atti) a garanzia della consultazione pubblica ai sensi della Legge n. 69/2009 e s.m.. ed a richiedere il prescritto parere preventivo al Revisore dei Conti sia in merito alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa che alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto (partecipazione) con le norme dei trattati europei;

Visto il parere favorevole espresso su quanto sopra dal Revisore dei Conti di questo Ente (compreso lo studio di fattibilità Fase 1 prot. 4321 dd. 10.12.2024) anche ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), par. 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dott.ssa Marina Alberti, acquisito al prot. n. 4606 dd. 27.12.2024 e preso atto dell'invito alla verifica periodica dei bilanci, al monitoraggio sulla gestione, ad una partecipazione 'proattiva' e conosciuta, ove possibile, sulla costituenda CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa vigente;

Dato atto che successivamente all'approvazione il presente provvedimento di costituzione della CER sarà trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti per il necessari adempimenti;

Atteso che per la costituzione della CER de quo si procederà tramite Notaio dott. Reina, esperto in materia di CER come da indicazioni di casi precedenti della FTC;

Ritenuto quindi di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante di questo Consorzio di Comuni BIM Sarca Mincio Garda, ad intervenire all'Atto costitutivo della "C.E.R. del SARCA soc. coop." con sede, in fase costitutiva, presso lo scrivente Ente in viale Dante, 46 a 38079 Tione di Trento (TN);

Precisato che la FTC, cui la CER sarà iscritta, garantirà il successivo necessario supporto contabile/amministrativo (vidimazione e tenuta libri contabili, revisione contabile obbligatoria cooperative, ecc.);

Ritenuto di autorizzare il Presidente alla firma dell'Atto costitutivo, Statuto e Patti Parasociali come da bozze allegare (salvo eventuali modifiche di forma e non sostanziali) della "C.E.R. del SARCA soc. coop.";

Atteso che ai sensi del vigente Statuto consorziale la competenza in merito alle partecipazioni societarie spetta all'Assemblea Generale;

Visto il vigente Statuto consorziale;

Visti la L.P. 09.12.2015, n. 18 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

Viste le LL.PP. n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla proposta della presente deliberazione dal Segretario consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della correttezza dell'azione amministrativa;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile per quanto di competenza da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL approvato con L.R. 2/2018;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 23 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e le motivazioni ivi illustrate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per quanto sopra esposto, l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad €. 25,00.= (Venticinque/00).
3. Di approvare la bozza di Atto costitutivo e la bozza di Statuto allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1 e All. 2).
4. Di approvare lo studio di fattibilità della suddetta CER (Fase 1) aggiornato ed integrato con le precisazioni richieste dal Revisore dei conti ed acquisito agli atti al prot. n. 4321 dd. 10.12.2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 3).
5. Di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della LP 27/2010 e successive DGP attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente

e capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nello scrivente Consorzio BIM Sarca Mincio Garda.

6. Precisato che tale accordo dovrà essere condiviso e confermato nell'atto deliberativo di costituzione della CER anche da parte degli altri enti locali soci fondatori, come sopra indicati.
7. Di autorizzare il Presidente alla firma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER del SARCA soc. coop." di cui al p. 3, qui allegati in bozza, autorizzando eventuali modifiche formali e non sostanziali agli stessi se ritenute necessarie e demandando tale costituzione al Notaio come sopra individuato previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP.
8. Di dare atto che l'entrata in funzione degli impianti idroelettrico e fotovoltaico da conferire nella costituenda CER come da scenario 1 dello studio di fattibilità di cui al p. 4, sarà successiva alla costituzione della stessa e questo per beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2 lett. c) e d) e dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.M. 414/2023.
9. Di autorizzare il Consiglio Direttivo ad assumere i provvedimenti necessari per la successiva fase di avviamento della CER compresi eventuali incarichi di supporto tecnico-gestionale compresa l'iscrizione alla Federazione Trentina della Cooperazione per il supporto e l'incentivo Promocoop in premessa richiamati.
10. Di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 175/2016 oltre che per opportuna conoscenza agli altri enti soci fondatori ed alla Federazione Trentina della Cooperazione.
11. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione trasparente" di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97.
12. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per l'urgenza di concludere tempestivamente la procedura di costituzione della CER per il conferimento dei nuovi impianti FER ed accedere ai benefici di legge, come in premessa precisato.
13. Di impegnare l'onere relativo alla partecipazione alla CER pari ad €. 25,00.= all'apposito Cap. 300/Conto P.F. 3.01.01.03.003 /Missione 17/Programma 01 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato.
14. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 183, comma 5 del del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 entro il termine del periodo di pubblicazione;
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.